

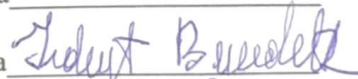
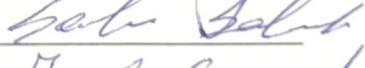
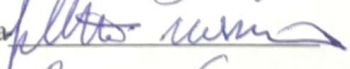


ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2025, addì 03 del mese di Settembre alle ore 14.00 nella sede Nazionale di Roma Via San Biagio Platani 296/B, innanzi al Presidente Europeo Signor ALESSANDRO CETTI. Noi sottoscritti Intelisano Salvatore nato a Taormina (ME) il 22/06/1975, Fidente Benedetto nato a San Fratello (ME) il 01/05/1954, Galeano Francesca nata a Letojanni (ME) il 27/07/1961, Gulletta Patrizia Katy nata a Taormina (ME) il 23/10/1973, Scuderi Sebastiano nato a Taormina (ME) il 20/01/1975, Iuele Gianpaolo nato a Cosenza (CS) il 07/03/1973, Gulletta Massimo nato a Taormina (ME) il 22/11/1971, Agnone Giuseppe nato a Scordia (CT) il 06/03/1961, Scuderi Salvatore Antonino nato a Messina (ME) il 04/06/2004, Scuderi Salvatore nato a Fondachelli-Fantina (ME) il 09/11/1952, abbiamo costituito la Sezione dell'Associazione Europea Operatori Polizia "AEOP Città di Taormina (ME)" con sede in Via Francesco Paladini, 2 - 98039 Taormina frazione Trappitello (ME). Viene nominato come Presidente del circolo il sig. Intelisano Salvatore, come Vicepresidente il sig. Fidente Benedetto, come Segretario la Sig.ra Galeano Francesca, il Tesoriere Gulletta Patrizia Katy che sottoscrivendo il presente atto ne accettano la carica.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di Associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi.

PRESIDENTE	Intelisano Salvatore
VICE PRESIDENTE	Fidente Benedetto
SEGRETARIO	Galeano Francesca
TESORIERE	Gulletta Patrizia Katy
CONSIGLIERE	Scuderi Sebastiano
CONSIGLIERE	Iuele Gianpaolo
CONSIGLIERE	Gulletta Massimo
CONSIGLIERE	Agnone Giuseppe
CONSIGLIERE	Scuderi Salvatore Antonino
CONSIGLIERE	Scuderi Salvatore

firma	
firma	
firma	
firma	
firma	
firma	
firma	
firma	
firma	
firma	

Il Presidente Europeo



Alessandro CETTI

STATUTO

Art.1 Costituzione

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Messina è stata costituita un'organizzazione di volontariato denominata Associazione Europea Operatori Polizia "Sez Città di Taormina (ME)" con sede in Via Francesco Paladini, 2 – 98039 Taormina frazione Trappitello (ME).

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art.2 Principi

1. L'organizzazione, indipendente e apolitica, si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Europea Operatori Polizia –Roma- Registrato all'Ufficio delle Entrate con rogito notarile in data 24/11/1995.
2. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art.3 Finalità

L'organizzazione opera nei seguenti ambiti:

- La promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori.
- La protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse ;
- La Protezione Civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione, anche sanitario, trasporto sangue organi e emodializzati.
- Tutela della natura e dell'ambiente

Art.4

Soci



1. Sono soci all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio del Direttivo. Tutti i soci dell'Associazione Europea Operatori Polizia debbono essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.
2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio del Direttivo.

- 3 Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa o rinnovato;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio del Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva;
4. **Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.**
 5. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.5 Diritti e doveri dei Soci

1. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, a seconda del regolamento dell'Assemblea; di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dalla appartenenza all'organizzazione.
2. I soci hanno il dovere di:
 - rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;
 - pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
 - prestare il lavoro preventivamente concordato, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
 - partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.

Art.6 Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea dei Soci;



- il Consiglio del Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art.7 **Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio del Direttivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio del Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 19;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
8. Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, alla sede Europea se si tratta di Assemblee Nazionali, alla sede Nazionale per quanto riguarda le assemblee Regionali, o alla sede Regionale competente per territorio se si tratta di sedi minori.

Art.8 **Consiglio del Direttivo**

1. Il Consiglio del Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque membri, a un massimo di nove. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.



2. Il Consiglio del Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax con un preavviso di 24 ore.
4. Il Consiglio del Direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente;
 - nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del Collegio dei probiviri.
5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dal Consiglio del Direttivo determina la decadenza della carica.

Art.9 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio del Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio del Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio del Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed in mancanza anche di questo dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'organizzazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 10 Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto annuale delle attività";
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;



- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio del Direttivo.

Art.11 Tesoriere

1. Al Tesoriere è deputata la parte amministrativa ed eventualmente contabile dell'organizzazione, salvo affidarla ad un altro soggetto adeguatamente nominato:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio del Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio del Direttivo entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio del Direttivo.

Art.12 Collegio dei Proviviri

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio dei proviviri formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

Art. 13 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.



Art.14 **Coordinatore di settore**

1. In relazione al numero dei soci ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio del Direttivo che lo ha nominato.

Art.15 **Gratuità e durata delle cariche**

1. **Tutte le cariche sociali sono gratuite.** Esse hanno la durata di tre anni e possono essere sempre riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16 **Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio del Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.17 **Risorse economiche**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'A.E.O.P.;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio del Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.



Art. 18 **Quota sociale**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio del Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.19 **Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 20 **Federazione nell'ambito dell'A.E.O.P.**

1. Allo scopo di esaltare le capacità operative dell'A.E.O.P., anche nell'attività di volontariato, l'organizzazione aderirà alla Federazione provinciale delle organizzazioni di volontariato dell'A.E.O.P. (che curerà il coordinamento) e si impegna a mantenere l'adesione.
2. In caso di cessazione dell'adesione per qualunque causa, l'organizzazione si scioglierà ai sensi del successivo art. 24.

Art. 21 **Approvazione da parte del Presidente Nazionale A.E.O.P.**

1. Entro due mesi dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere l'approvazione delle norme sul proprio funzionamento (statuto) e sulla propria organizzazione (preferibilmente, a mezzo regolamento) da parte del Presidente nazionale dell'A.E.O.P., sentito il parere dei suoi organi territoriali o della sezione o del Consiglio di Amministrazione Regionale interessati.
2. L'organizzazione consentirà che incaricati del Presidente nazionale A.E.O.P. effettuino visite di verifica, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
3. Eventuali inadempienze o comportamenti contrari ai principi statutari dell'A.E.O.P. saranno valutati dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio del Direttivo.





Art. 22 Uniforme

1. L'uniforme degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva dei soci. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
2. Il Consiglio del Direttivo indica quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito in materia di volontariato dalla Presidenza nazionale A.E.O.P..
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi e perpetuate violazioni potranno comportare deferimento al Collegio dei Probiviri.

Art. 23 Rapporti con l'A.E.O.P.

1. Il Consiglio del Direttivo e il coordinatore provinciale dell' A.E.O.P. competenti per territorio possono :
 - accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
 - verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
 - partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio del Direttivo;
 - richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 - richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio del Direttivo.
2. Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 24 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o per il venir meno dell'approvazione di cui all'art. 21.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

2. Ai sensi dell'art. 5 punto 4 della Legge 11/12/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'A. E. O.P..



L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

2. Ai sensi dell'art. 5 punto 4 della Legge 11/12/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'A. E. O.P..

Art. 25

Rilascio delle Tessere di riconoscimento

La tessera di riconoscimento viene rilasciata solamente dalla sede Nazionale competente per territorio che provvederà ogni trimestre ad inviare copia della scheda di adesione alla sede Europea.

Il presente atto è costituito da 10 (dieci) pagine.

Il Presidente Europeo

Alessandro CETTI

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos

Registrato il 09/10/2015
Al N° 210 (serie) 3
Versato € 1
Allegati n. 1



Il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos
Enrico Maria Tecce

(*) Firma di Enrico Maria Tecce Provinciale
Provvedimento di delega n. 4155 del 30.01.2016